

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84 recante “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale”;

VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 recante “Norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo professionale”.

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;

VISTO l’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTO l’art. 8 del D.P.R. 137 del 2012 recante “Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie”;

VISTO il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali approvato in data 17 luglio 2009;

VISTO il regolamento approvato in data 22 giugno 2013 recante i criteri per la designazione dei componenti il Consiglio nazionale di disciplina;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1 - Principi generali

1. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, del diritto di difesa nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e dei principi di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche.

2. Il procedimento volto a decidere in merito ai ricorsi presentati dall’iscritto sanzionato ovvero dalla competente Autorità Giudiziaria avverso le sanzioni disciplinari comminate dai Collegi di disciplina è regolato dalle norme del presente regolamento e dal D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

3. Al fine di assicurare la parità di genere, nel presente Regolamento tutti i sostantivi e gli aggettivi, anche se declinati nella forma maschile, sono da intendersi declinati anche nella corrispondente forma femminile.

4. Il presente Regolamento è conforme alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Art. 2 - Consiglio Nazionale di Disciplina

1. Presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali è costituito il Consiglio Nazionale di Disciplina, composto di tre membri, dei quali due iscritti nella Sezione A dell'albo ed uno iscritto nella sezione B, eletti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali secondo le modalità ed i criteri indicati nel regolamento per l'individuazione dei criteri di designazione dei componenti il Consiglio nazionale di disciplina. Con le stesse modalità sono eletti tre membri supplenti i quali subentrano nella composizione del Consiglio Nazionale di Disciplina nell'ipotesi di dimissioni, di astensione, di ricusazione e di decadenza di uno o di tutti i membri originariamente nominati.

2. Le funzioni di Presidente sono svolte, in conformità all'art. 8, comma 9, del D.P.R. 137/2012, dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di Vicepresidente sono svolte dal componente che risulta secondo per anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

3. E' da considerarsi decaduto dalla carica il componente del Consiglio Nazionale di Disciplina assente per almeno tre mesi dall'esercizio delle funzioni. In caso di decadenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino a nuova nomina.

4. A seguito dell'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale di Disciplina, la prima seduta di insediamento è convocata entro 20 giorni dal Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.

5. Le funzioni di segreteria del Consiglio Nazionale di Disciplina sono svolte dagli uffici amministrativi del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.

6. Al fine di garantire la migliore funzionalità del Consiglio Nazionale di Disciplina, il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche avvalendosi del contributo del Presidente del Consiglio Nazionale di Disciplina, acquisisce informazioni in relazione:

- a. alla tipologia dei procedimenti avviati e/o conclusi;
- b. al numero di procedimenti occorsi per sezione di appartenenza dei segnalati;
- c. al numero degli iscritti per sezione di appartenenza;

d. alle condizioni in essere ed alle esigenze istituzionali che possono ragionevolmente prevedere l'avvio di procedimenti, in corso di mandato, per sussistenti situazioni di inadempimento da parte degli iscritti.

7. Il Consiglio Nazionale di Disciplina si rinnova al rinnovarsi del Consiglio Nazionale dell'Ordine e rimane in carica fino alla seduta di insediamento dei nuovi componenti.

Art. 3 - Esercizio della funzione disciplinare

1. La funzione disciplinare di secondo grado è esercitata dal Consiglio Nazionale di Disciplina.

2. Nelle procedure di ricorso di fronte al Consiglio Nazionale di Disciplina si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale.

3. Anche per il Consiglio Nazionale di Disciplina è istituito e regolamentato il Registro Nazionale delle Segnalazioni e dei Procedimenti e dei Provvedimenti Disciplinari. Il Registro ha la finalità di consentire ai componenti del Consiglio Nazionale di Disciplina:

- a. la ricognizione della posizione disciplinare dell'iscritto in riferimento alla valutazione delle eventuali circostanze aggravanti, tenuto conto anche della mobilità degli iscritti sul territorio nazionale;
- b. di consultare agevolmente tutta la documentazione relativa al procedimento svoltosi innanzi al competente Consiglio territoriale di disciplina.

4. Il Consiglio Nazionale di Disciplina provvederà ad aggiornare il menzionato Registro annotando sia i provvedimenti adottati durante lo svolgimento del procedimento disciplinare sia le delibere decisionali.

5. Il Consiglio Nazionale di Disciplina provvede a trasmettere al Segretario del Consiglio Regionale dell'Ordine di appartenenza del ricorrente ogni informazione acquisita durante lo svolgimento del Procedimento, limitatamente a quanto indispensabile alla corretta tenuta dell'Albo e agli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 28.

Art. 4 - Astensione e ricusazione

1. I membri del Consiglio Nazionale di Disciplina devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati, per i medesimi motivi, attraverso istanza motivata da presentare al Consiglio Nazionale di Disciplina medesimo, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'audizione.

2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide, entro 20 giorni e con delibera, il Consiglio Nazionale di Disciplina, su proposta del Presidente che, con apposita determina, sostituisce il componente astenuto o ricusato con un membro

supplente. Qualora il componente del Consiglio ricusato sia il Presidente, gli atti di sua competenza sono adottati dal Vice Presidente.

4

Art. 5 - Convocazione e funzionamento del Consiglio nazionale di disciplina e poteri del Presidente

1. Il Consiglio Nazionale di Disciplina è convocato dal proprio Presidente salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del presente Regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio Nazionale di Disciplina assicura il rispetto dei principi cui è informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge, il presente regolamento e svolge le funzioni di responsabile del procedimento.
3. In applicazione delle norme di legge e del presente regolamento, il Presidente:
 - a) riceve ogni atto e documento, anche in copia, attinente ai procedimenti disciplinari;
 - b) provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento;
 - c) dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Consiglio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
4. Il Consiglio Nazionale di Disciplina è validamente costituito con la presenza di almeno due membri. Il Consiglio Nazionale di Disciplina delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del componente, secondo per anzianità, che ne assume le funzioni.
5. Le riunioni del Consiglio Nazionale di Disciplina si tengono presso la sede del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.
6. Il Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale di Disciplina coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni e redige il verbale delle sedute.
7. L'attività del Consiglio Nazionale di Disciplina rimane sospesa nel lasso temporale 1-31 agosto.

Art. 6 - Requisiti di forma e di contenuto del ricorso

1. I ricorsi al Consiglio Nazionale di Disciplina devono contenere:
 - a) l'intestazione al Consiglio Nazionale di Disciplina;
 - b) il nome, il cognome, il codice fiscale, l'indirizzo di posta pec, la residenza o il domicilio del ricorrente nonché il numero di iscrizione all'Albo di appartenenza;
 - c) l'eventuale elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
 - d) l'indicazione del provvedimento impugnato;
 - e) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda l'impugnativa;
 - f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intenda eventualmente avvalersi, con particolare riferimento ai documenti offerti in comunicazione;

- g) le conclusioni;
- h) la sottoscrizione del ricorrente o, nell'ipotesi in cui sia stato conferito un apposito mandato, del suo difensore;
- i) il mandato al difensore, se nominato.
2. Il mancato rispetto dei predetti requisiti comporta l'inammissibilità del ricorso.

Art. 7 - Valutazione ammissibilità del ricorso

1. Nel termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica della sanzione disciplinare, l'incolpato ovvero la Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione risiede l'iscritto deve depositare il ricorso presso il competente Consiglio Territoriale di Disciplina che provvede ad annotare la data del deposito del ricorso e a trasmetterlo, unitamente al relativo fascicolo, al Consiglio Nazionale di Disciplina entro i successivi dieci giorni.
2. All'atto del ricevimento del ricorso e del relativo fascicolo, il Presidente procede alla convocazione del Consiglio Nazionale di Disciplina entro i successivi trenta giorni, al fine di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione, accertando la tempestività della proposizione nonché la sussistenza dei requisiti di forma e di contenuto di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Nazionale di Disciplina accerti la tardività nella proposizione del ricorso ovvero la mancanza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, con apposita delibera ne dichiara la inammissibilità.

Art. 8 - Apertura del procedimento disciplinare

1. All'esito dell'accertamento dell'ammissibilità del ricorso, il Presidente del Consiglio Nazionale di Disciplina, con apposita determina, nomina il Consigliere incaricato di condurre l'istruttoria, affidandogli il fascicolo del procedimento.
2. Ricevuti gli atti, il Consigliere relatore avvia l'istruzione probatoria.
3. La fase istruttoria deve essere conclusa entro 180 giorni dall'apertura del procedimento.
4. Il Consiglio Nazionale di Disciplina, su proposta del Consigliere incaricato di condurre l'istruttoria, con apposita delibera può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, ma comunque entro il termine massimo improrogabile di ulteriori 180 giorni.

Art. 9 - Audizione - Deposito documenti e memorie

1. L'istruzione viene espletata mediante l'acquisizione dei documenti necessari, ove consentita dalla legge, e l'assunzione di tutte le notizie utili, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.

2. Il Consigliere relatore, ove lo ritenga opportuno, può disporre la convocazione del ricorrente. A tal fine, il Consigliere relatore provvede alla relativa comunicazione, tramite posta elettronica certificata, con l'indicazione della data di convocazione nonché della facoltà di presentare memorie e documenti entro il termine di quindici giorni. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di 45 giorni.
3. Può essere altresì sentito l'esponente al quale può essere chiesta l'esibizione di documenti.
4. Dell'audizione dell'esponente e del ricorrente di cui ai precedenti commi viene redatto processo verbale.

Art. 10 - Relazione sull'espletata istruttoria

Conclusa l'istruzione probatoria, il Consigliere relatore presenta, con apposita relazione scritta, al Consiglio Nazionale di Disciplina le risultanze dell'attività istruttoria e mette a disposizione del Consiglio il fascicolo del procedimento, comprensivo del materiale acquisito e ad indicare i mezzi di prova ritenuti ammissibili e necessari ai fini di una compiuta decisione.

Art. 11 - Fissazione e comunicazione della data dell'udienza

1. Il Consiglio Nazionale di Disciplina, dopo aver sentito il Consigliere relatore, con delibera, fissa la data dell'udienza, salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria, fornendo indicazioni a riguardo.
2. La delibera di fissazione dell'udienza deve essere comunicata al ricorrente a mezzo pec. Il ricorrente può presentare memorie e documenti entro 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
3. Tra la data di ricezione da parte dei destinatari della comunicazione di cui al comma precedente e la data dell'udienza devono intercorrere almeno 45 giorni.

Art. 12 - Udienze

1. Nel corso dell'udienza e nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il Consiglio Nazionale di Disciplina ammette i mezzi di prova ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del procedimento.
2. Le udienze avanti il Consiglio non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.
3. Il ricorrente può farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia.
4. All'udienza il Consigliere relatore espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito dell'attività istruttoria compiuta. Successivamente, vengono sentiti il ricorrente nonché, separatamente, i testi eventualmente ammessi con provvedimento del Consiglio.

5. Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, il Consiglio può rinviare ad altra successiva udienza.

7

Art. 13 - Verbale

Il verbale dell'udienza deve contenere:

- la data della seduta, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno;
- il numero ed il nome dei componenti del Consiglio Nazionale di Disciplina presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
- il nominativo del Consigliere Relatore;
- la menzione della relazione istruttoria;
- l'indicazione del pubblico ministero, ove presente, nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione del ricorrente e del proprio difensore e/o esperto di sua fiducia nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione delle persone eventualmente audite e delle dichiarazioni rese;
- i provvedimenti adottati dal Consiglio Nazionale di Disciplina in udienza;
- i dispositivi dei provvedimenti adottati dal Consiglio Nazionale di Disciplina durante la riunione;
- la sottoscrizione di tutti i presenti.

Art. 14 - Prosecuzione dell'istruttoria – Termini generali del procedimento disciplinare

1. Il Consiglio Nazionale di Disciplina può disporre la prosecuzione dell'istruttoria, rinviando l'udienza ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incumbenti istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.

2. In tal caso il Consiglio Nazionale di Disciplina può disporre con delibera:

- la richiesta di documenti all'Autorità Giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
- che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti;
- che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;
- che vengano sentite persone informate sui fatti e testimoni;
- ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.

3. La delibera viene comunicata, a mezzo pec, al ricorrente se assente.

4. In ogni caso, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 540 giorni dalla delibera di apertura del procedimento.

5. Qualora le disposizioni impartite con la delibera istruttoria non vengano eseguite entro i termini stabiliti, il Consiglio, all'udienza fissata, decide allo stato degli atti.

Art. 15 - Decisione

1. Espletati gli incumbenti istruttori, il Consiglio si ritira per deliberare.

2. Il Consiglio delibera con decisione motivata:

- l'inammissibilità del ricorso, ovvero
- l'accoglimento del ricorso, ovvero
- il rigetto del ricorso, ovvero
- l'accoglimento parziale con riduzione della sanzione.

3. Nel caso di accoglimento parziale il Consiglio Nazionale di Disciplina decide anche in merito alla durata dell'annotazione della sanzione nell'albo.

4. Nell'ipotesi di rigetto del ricorso, il Consiglio Nazionale di Disciplina, sussistendone i presupposti, può deliberare una sanzione più grave rispetto a quella irrogata dal Collegio Territoriale di Disciplina ovvero prolungare il termine di pubblicazione sull'albo.

5. La decisione viene pubblicata, mediante deposito presso la segreteria, entro il termine di trenta giorni dall'udienza per poi essere notificata secondo le modalità di cui al successivo art. 18.

6. Il provvedimento disciplinare definitivo è trasmesso al CROAS competente che provvede a renderlo pubblico mediante annotazione nell'Albo ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 137/2012. La durata dell'annotazione non può essere inferiore a trenta giorni e superiore ad anni cinque e deve essere correlata alla gravità della sanzione comminata.

7. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio, al termine dell'udienza, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo e comunque non oltre ulteriori trenta giorni. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante deposito presso la segreteria e notificata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 16 - Impugnazione della sospensione cautelare

1. Alla trattazione dei ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione cautelare si applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. Il ricorso non sospende l'efficacia della misura cautelare.

3. La notificazione del ricorso al Collegio che ha adottato il provvedimento sospende il procedimento disciplinare fino alla decisione del Consiglio Nazionale di Disciplina.

Art. 17 - Requisiti della decisione

La decisione del Consiglio Nazionale di Disciplina, adottata con delibera progressivamente numerata, deve contenere:

- composizione del Consiglio;
- nome, cognome, codice fiscale, pec e residenza o domicilio del ricorrente;
- estremi della decisione impugnata;
- esposizione dei fatti;

- svolgimento del procedimento;
- motivazione;
- dispositivo di cui all'art. 16;
- la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere relatore e del Consigliere redattore se diverso;
- la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- l'avviso che la sanzione sarà annotata nell'Albo;
- l'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al T.A.R. Lazio e l'indicazione del relativo termine;
- l'indicazione dei soggetti ai quali viene comunicata la decisione.

Art. 18 - Notificazione e comunicazione della decisione

1. La decisione viene notificata entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 15, tramite posta elettronica certificata al ricorrente, al Presidente del Collegio di Disciplina Territoriale e al Presidente del CROAS interessato che deve darne pronta comunicazione al datore di lavoro e/o all'Ente nell'interesse del quale è resa la prestazione professionale.
2. La decisione è altresì comunicata ai soggetti che abbiano fatto pervenire notizia dei fatti rilevanti.

Art. 19 - Impugnazione

Il provvedimento del Consiglio Nazionale di Disciplina che conclude il procedimento può essere impugnato dall'incolpato ovvero dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trova la residenza dell'incolpato con ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla notifica.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.09.2019